

Circolare Speciale **38/2021**

# Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e della relativa maggiorazione dal 1.07.2021

*I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1.07 di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.*

*La variazione percentuale tra l'anno 2020 e l'anno 2019 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT è risultata pari al -0,3%. Pertanto, i livelli di reddito delle tabelle rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1.07.2020.*

***I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1.07 al 30.06.2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell'Inps.***

*Restano ferme le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda attualmente valide e indicate nella circolare Inps n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal D.L. n. 69/1988 al fine della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.*

***Con l'art. 5 del D.L. 8.06.2021, n. 79 è stata riconosciuta agli aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021, una maggiorazione di € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.***

*Alla circolare Inps 30.06.2021, n. 92 sono allegati le [tabelle](#) contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1.07.2021 al 30.06.2022, alle diverse tipologie di nuclei familiari.*

*Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.*

*Circ. Inps 30.06.2021, n. 92 - Mess. Inps 17.06.2021, n. 2331 - Art. 5 D.L. 8.06.2021, n. 79 - D.P.R. 30.05.1955, n. 797 Art. 19 D.L. 29.11.2008, n. 185*

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

**Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.**

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili). Gli importi sono pubblicati annualmente dall'Inps in tabelle valide dal 1.07 di ogni anno, fino al 30.06 dell'anno seguente.

**Nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare, l'art. 5 del D.L. n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a 0,00 (zero) e percepiti dagli aventi diritto, sia riconosciuta una maggiorazione di € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2, e di € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.**

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Con la circolare n. 92/2021 l'Inps fornisce le istruzioni relative alle maggiorazioni e le indicazioni in merito all'adeguamento, con decorrenza dal 1.07.2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF alle diverse tipologie di nuclei. **L'Istituto precisa che l'assegno per il nucleo familiare non è compatibile con l'Assegno temporaneo per i figli minori.**

**Non vi è invece alcuna incompatibilità con l'Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, che possono fruire, fino al 31.12.2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'Assegno temporaneo.**

Per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all'ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell'altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione.

## SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI

### BENEFICIARI DELL'ANF

- L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto alle seguenti categorie:
  - .. lavoratori dipendenti;
  - .. lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  - .. lavoratori agricoli;
  - .. lavoratori domestici e domestici somministrati;
  - .. lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  - .. lavoratori in aspettativa sindacale;
  - .. lavoratori marittimi sbarcati;
  - .. soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  - .. lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  - .. lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  - .. soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

## DIRITTO ALL'ASSEGNO

- L'assegno è diversificato, in base al **livello di reddito**, al numero e alla composizione del **nucleo familiare**.
- Il diritto all'assegno **decorre dal 1° giorno del periodo** di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli).
- L'assegno è riconosciuto per il **periodo 1.07 - 30.06 dell'anno successivo**.
- Il diritto **cessa alla fine del periodo** in corso alla data in cui le condizioni vengono a mancare (es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
- L'ANF è riproporzionato se la retribuzione è corrisposta con periodicità inferiore al mese e ridotto eventualmente in funzione dell'orario di lavoro (es.: part-time).

## COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- Richiedente lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali.
- Coniuge/parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro Paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.
- Figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno.
- Figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
- Figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione.
- Fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, che non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- Nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

## LAVORATORI STRANIERI

- I **lavoratori extracomunitari** (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:
  - .. solo per i **familiari residenti in Italia**, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  - .. anche per i **familiari residenti all'estero**, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  - .. anche per i **familiari residenti all'estero**, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo Paese non è convenzionato con l'Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
- I lavoratori stranieri **rifugiati politici**, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero.

## TITOLARI DI PENSIONI E SUPERSTITI

- Il nucleo ha diritto all'ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni **inabili**.
- Il nucleo può essere composto anche da una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente minorenni o maggiorenne inabile.

## CONIUGE/PARTE DI UNIONE CIVILE PRIVO DI POSIZIONE TUTELATA

- Il **coniuge/parte di unione civile dell'avente diritto** alla corresponsione dell'ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all'ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata direttamente all'Inps esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello ANF559 / codice SR56.

## AFFIDAMENTO CONDIVISO

- Se i coniugi/parte di unione civile sono separati o divorziati, in caso di **affidamento condiviso**, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
- Il diritto **rimane al genitore affidatario** anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'ANF.

## MINORE NATO FUORI DA MATRIMONIO/ UNIONE

- Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori dal matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

## MODALITÀ DI CALCOLO E PAGAMENTO

### REDDITO PER IL CALCOLO DELL'ANF

- Somma dei redditi conseguiti dai **singoli componenti** il nucleo familiare nell'**anno solare precedente** il 1° luglio dell'anno per il quale è effettuata la richiesta di assegno con valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

<b>Condizione</b>	L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al <b>70% del reddito familiare complessivo</b> (nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione Separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70%, anche i redditi derivanti dalle attività della gestione stessa).
-------------------	--

<b>Convivenza</b>	Per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
-------------------	---

### PAGAMENTO

- È effettuato dal **datore di lavoro**, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.
- **Direttamente dall'Inps** nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, iscritto alla gestione separata, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

### NUMERO DEGLI ASSEGNI SPETTANTI

- In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, o comunque in data diversa da quella dei periodi di paga adottati, l'assegno spetta a decorrere, rispettivamente, dal e fino al giorno di inizio o fine del rapporto di lavoro.

<b>Limite massimo</b>	In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
-----------------------	--

## RICHIESTA DELL'ASSEGNO

### DOMANDA

- **Lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo**

- La domanda di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente dal lavoratore all'Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
- L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. Sarà inviato dall'istituto un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.
- L'esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all'Istituto.
- **Il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro**, il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l'apposita applicazione.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare all'Inps anche la domanda di autorizzazione ANF.

- **Lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo**

- La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l'autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall'Inps.

- **Lavoratori di ditte cessate e fallite**

- In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare è erogata direttamente dall'Inps.
- La relativa domanda telematica deve essere presentata all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.
- In alternativa, si può effettuare la domanda tramite:
  - .. Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  - .. Enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

### COMUNICAZIONE VARIAZIONI

- In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all'aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura "ANF DIP".

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELL'ANF

### • Procedura telematica

- Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all'ANF, che presenta domanda di "ANF DIP", se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica "Autorizzazione ANF" corredata della documentazione necessaria.

### • Esiti della domanda

- In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura Inps territoriale competente.
- In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Il provvedimento ANF43 dovrà, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di "operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI)" in quanto tali lavoratori continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP a cui dovrà essere allegato l'ANF43.

### • Autorizzazione parziale

- In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l'importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.
- Anche in tale procedura l'esito della richiesta è visibile all'utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione "Consultazione domanda". Ciò consente al cittadino richiedente o al Patronato delegato di monitorare la decorrenza e la scadenza dello stesso.

## CONSULTAZIONE DEGLI IMPORTI ANF

- L'applicazione "Consultazione Importi ANF" è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all'interno del "Cassetto previdenziale aziende".
- La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura "ANF DIP".
- È possibile utilizzare la procedura in **due** modalità:
  1. ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);
  2. richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

### MAGGIORAZIONE E COMPATIBILITÀ DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

#### RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE

- Nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare, l'art. 5 del D.L. n. 79/2021 prevede che, **a decorrere dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021**, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a € 0,00 (zero) e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.
- La maggiorazione in parola è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 11, della L. 27.12.2006, n. 296.

#### COMPATIBILITÀ CON L'ASSEGNO TEMPORANEO

- L'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988 è **incompatibile** con l'Assegno temporaneo per figli minori di cui all'art. 1 del D.L. n. 79/2021.
- **Non vi è invece alcuna incompatibilità** con l'Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30.05.1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi. **Pertanto, tali soggetti possono fruire, fino al 31.12.2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'Assegno temporaneo per figli minori.**

### ISTRUZIONI OPERATIVE - CIRC. INPS 92/2021

#### LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO

- Per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circolare Inps n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all'Inps utilizzando l'apposita procedura sul portale web.
- **L'Istituto provvede all'istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.**
- Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all'importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
- L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "**Consultazione domanda**", disponibile nell'area riservata.
- Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i 2 soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).
- **Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.**
- La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

## LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO AGRICOLO

- Per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall'art. 5 del D.L. n. 79/2021.

## LAVORATORI CON ANF A PAGAMENTO DIRETTO

- Per i lavoratori a cui l'assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall'Inps con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale.
- Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli previste dall'art. 5 del D.L. n. 79/2021.

## LAVORATORI DIPENDENTI TITOLARI DI PRESTAZIONI SOSTITUTIVE

- Per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) - continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di "ANF DIP" dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021.
- **Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 79/2021.**

## COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI

## COMPILAZIONE ELEMENTI

- Al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l'elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell'elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:
  - .. 0035 - ANF assegni correnti;
  - .. L036 - Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
  - .. H301 - Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per TBC;
  - .. F101 - Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC);
  - .. F110 - Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
  - .. 0036 - di nuova istituzione, avente il significato di - Maggiorazione ANF assegni correnti;
  - .. L035 - di nuova istituzione, avente il significato di - Recupero maggiorazioni ANF arretrati;
  - .. F111- di nuova istituzione, avente il significato di - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.
- Nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore.
- Nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF.
- Nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

- Trattandosi di un elemento ricorsivo sarà possibile indicare, nello stesso flusso UniEmens, più di un conguaglio.